



## Decreto n° 0128 / Pres.

Trieste, 21 luglio 2023

Copia dell'originale firmato digitalmente.

**oggetto:**

REGOLAMENTO DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLUTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI FERTILIZZANTI AZOTATI E DEL PROGRAMMA DAZIONE NELLE ZONE VULNERABILI DA NITRATI, IN ATTUAZIONE DELLARTICOLO 20 DELLA LEGGE REGIONALE 16/2008, DELLARTICOLO 3, COMMA 28 DELLA LEGGE REGIONALE 24/2009 E DELLARTICOLO 19 DELLA LEGGE REGIONALE 17/2006, EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 SETTEMBRE 2022, N. 119.

**Firmato da:**

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 21/07/2023

**Siglato da:**

IGOR DE BASTIANI

in data 21/07/2023

GIANNI CORTIULA

in data 21/07/2023

**Vista** la direttiva 12 dicembre 1991, n. 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (Direttiva Nitrati);

**Visto** il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, n. 2019/1009 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003, e che ai sensi dell'art. 53 del regolamento medesimo si applica a decorrere dal 16 luglio 2022;

**Visto** il decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che, all'articolo 112, demanda alle regioni la disciplina dell'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue da emanarsi sulla base di criteri e norme tecniche adottati con decreto ministeriale;

**Visto** il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88);

**Visto** il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e in particolare l'articolo 52, comma 2-bis, inerente alla qualifica e valorizzazione come sottoprodotto del digestato;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35);

**Visto** il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato);

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2016 (Approvazione del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi Orientali);

**Visto** il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;

**Visto** l'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca) che prevede l'adozione dei Programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento da nitrati di origine agricola da definirsi con regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale;

**Vista** la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo) e in particolare l'articolo 20 che prevede l'adozione di apposito regolamento per la disciplina dell'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti

di allevamento, delle acque reflue e del digestato da emanarsi con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale;

**Visto** il proprio decreto 20 marzo 2018, n. 074 (D.Lgs. n. 152/2006, art. 121. L.R. 11/2015, art. 10. Approvazione del Piano regionale di tutela delle acque);

**Visto** il "Regolamento per la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006" (Regolamento Fertilizzanti Azotati, nel seguito RFA), emanato con proprio decreto 30 settembre 2022, n. 119;

**Visto** in particolare quanto stabilito all'articolo 23, commi 1, 2 e 3 del RFA e, per quanto specificamente attiene alle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN), anche all'articolo 33, comma 3 del medesimo regolamento;

**Preso atto** della nota pervenuta in data 17 luglio 2023, a firma congiunta dei Presidenti FVG delle organizzazioni Coldiretti, Confagricoltura, Confederazione italiana agricoltori, Associazione allevatori FVG, Confederazione Produttori Agricoli, acquisita con prot. GRFVG-GEN-2023-0416139, con la quale:

- vengono segnalati, da complicazioni intervenute con l'introduzione della riforma PAC 2023-27 nell'ambito del Piano Strategico Nazionale, forti ritardi e una gravosa attività in corso e che si concluderà il 25 luglio presso i Centri di Assistenza agricola, per rettifica resasi necessaria a seguito di tardiva formalizzazione di alcune decisioni e ultimi chiarimenti, dei dati contenuti nei fascicoli aziendali SIAN ai fini della presentazione della domanda unica e dei premi a superficie per l'annata 2022-23;

- poiché detta attività risulta imprescindibile anche per una corretta definizione dei limiti massimi degli apporti azotati riferibili alle colture, nel rispetto del RFA, nei Piani di Utilizzazione Agronomica (PUA) delle pratiche di fertilizzazione, si richiede all'Amministrazione Regionale un differimento del termine di presentazione dei PUA di cui all'art. 23, comma 2 del RFA alla data del 30.11.2023, onde consentire a tutti i soggetti coinvolti di adempiere agli obblighi normativi;

**Ritenuto**, pertanto, di modificare il Regolamento emanato con proprio decreto 0119/2022 prevedendo, in accoglimento alla richiesta formulata con nota del 17 luglio 2023, prot. GRFVG-GEN-2023-0416139, viste le criticità rappresentate dalle organizzazioni soprarichiamate, che, per l'anno in corso, il termine del 31 luglio stabilito all'articolo 23, comma 2, del RFA per la presentazione dei PUA delle pratiche di fertilizzazione di cui agli articoli 23 e 33 del regolamento venga differito al 30.11.2023, per consentire a tutti i soggetti coinvolti di adempiere agli obblighi normativi nel rispetto dei contenuti e secondo le modalità di cui al citato articolo 23 del RFA, sia che, per future eventuali necessità temporanee o gravose circostanze, differimenti dei termini per gli adempimenti di cui al Regolamento Fertilizzanti azotati possano essere disposti su richiesta motivata e in via eccezionale dalla Giunta regionale, che provvede a informare il Ministro competente;

**Visto** il testo del "Regolamento di modifica del Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006, emanato con decreto del Presidente 30 settembre 2022, n. 119", e ritenuto di emanarlo;

**Visto** il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 24 agosto 2004, n. 277 e ss.mm.ii.;

**Visto** l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**Visto** l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

**Su conforme** deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2023, n. 1114

### **Decreta**

**1.** È emanato il "Regolamento di modifica al Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006

emanato con decreto del Presidente 30 settembre 2022, n. 119”, nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

**2.** È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

**3.** Il presente decreto sarà trasmesso a cura della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per la successiva notifica alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -